

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6151 del 27/10/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 - DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 - VALORE AMBIENTE SOC. CONS. A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA, VIA G. MARCONI n. 472 E IMPIANTO IN COMUNE DI CERVIA (RA), LOC. MONTALETTO, VIA DELL'ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R13 - R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6394 del 27/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208 – DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 – **VALORE AMBIENTE SOC. CONS. A R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA, VIA G. MARCONI n. 472 E IMPIANTO IN COMUNE DI CERVIA (RA), LOC. MONTALETTO, VIA DELL'ECONOMIA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R13 - R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI**

LA DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2021-130 del 17/12/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA l'istanza di rilascio dell'**Autorizzazione Unica (AU)** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi presentata in data 13/06/2024 (ns. PG/2024/108996-108998-109000) da **Valore Ambiente Soc. Cons. a r.l.** (CF/P.IVA 04328070406) con sede legale in Comune di Cesena, via G. Marconi n. 472, per il **nuovo impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi** ai fini dell'ottenimento, cessando la qualifica di rifiuto, di aggregati recuperati ai sensi del DM n. 152/2022 e di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM. n. 69/2018, da realizzarsi in Comune di Cervia (RA), loc. Montaletto, via dell'Economia, comprensiva di titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire) e dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

DATO ATTO che Valore Ambiente Soc. Cons. a r.l. otteneva, per il progetto preliminare del nuovo impianto di recupero di rifiuti in oggetto, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA, adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 27092 del 22/12/2023;

ATTESA l'ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 27092 del 22/12/2023;

CONSIDERATO che:

- la verifica di completezza con esito negativo della documentazione presentata a corredo della domanda di rilascio dell'AU comportava l'esigenza di richiedere integrazioni documentali con nota ns. PG/2024/142216 del 02/08/2024, con interruzione dei termini del procedimento;
- in data 13/08/2024 il proponente presentava la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2024/149000), così come successivamente integrata a titolo volontario in data 14/10/2024 (PG/2024/184702) alla luce dell'abrogazione del DM 152/2022 dalla data di entrata in vigore (26/09/2024) del nuovo *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"* adottato con DM n. 127/2024;
- l'istanza di rilascio dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 14/10/2024, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione ns. PG/2024/227335 del 13/12/2024;
- l'istanza di rilascio di AU risulta corredata da apposita documentazione attestante il titolo di disponibilità dell'area (copia del contratto d'affitto da cui emerge l'assenso del proprietario dell'area alla realizzazione dell'impianto in oggetto). Tale contratto di affitto prevede un termine al 31/05/2028 con possibilità di rinnovo tacito per la durata di ulteriori 6 anni, se le parti non comunicheranno formale disdetta;
- il progetto definitivo allegato all'istanza di rilascio dell'AU prevede la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in cui si distinguono le seguenti aree:
 - area di ricezione dei rifiuti in ingresso (pavimentata);
 - area di messa in riserva in cumuli dei rifiuti in ingresso (non pavimentata), con capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a 17.000 tonnellate, funzionale al successivo recupero (R5) in impianto;
 - area di trattamento per il recupero (R5) dei rifiuti inerti (non pavimentata), per un quantitativo massimo annuo pari a 100.000 t/anno, finalizzato alla produzione di aggregati recuperati e granulato di conglomerato bituminoso, cessando la qualifica di rifiuto ai sensi e per gli effetti rispettivamente del DM n. 127/2024 e del DM n. 69/2018, mediante operazioni di:
 - cernita manuale per la rimozione di eventuali frazioni estranee indesiderate;
 - deferrizzazione tramite separatore magnetico per la rimozione di eventuali frazioni metalliche ferrose;
 - macinazione mediante trituratore semovente mod. CAMS UTM 60.12, dotato di ugelli nebulizzatori posti all'uscita della bocca di frantumazione per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri;
 - vagliatura mediante vaglio mobile mod. EXTEC S-3,
 - area di deposito in cumuli dei prodotti in uscita costituiti da aggregati recuperati e da granulato di conglomerato bituminoso;
 - area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in impianto;completo di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento nonché sistema di nebulizzazione ad acqua, costituito da una rete di ugelli, per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri;
- nell'impianto in progetto è altresì previsto lo svolgimento in apposita area di un'attività di lavorazione degli aggregati recuperati prodotti volta alla produzione di "aggregati legati" mediante aggiunta di additivi, quali cemento o calce. Per tale lavorazione è prevista l'installazione di un mescolatore elettrico a coclee, costituito da una tramoggia dotata sul fondo di nastri dosatori volumetrici degli aggregati.
Per lo stoccaggio degli additivi è previsto un silos verticale a caricamento pneumatico, dotato di sistema di contenimento degli sfiati polverulenti costituito da filtro a cartucce con pulizia a vibrazione).
Il prodotto ottenuto verrà scaricato su di un nastro trasportatore inclinato per lo scarico diretto sui camion o a terra per lo stoccaggio in cumuli;
- è inoltre prevista la realizzazione di un'area per il rifornimento dei mezzi di lavoro, con pavimentazione in cemento, al cui interno sarà allocata una cisterna di gasolio avente una capacità pari a 4.500 l. Ai fini della prevenzione incendi, si tratta di attività a basso rischio e complessità (attività 13.1.A del DPR n. 151/2011 e smi) soggetta alla presentazione di

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come confermato dai Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Ravenna coinvolti nel procedimento;

- l'impianto in progetto risulta ricadere sia all'esterno della perimetrazione definita dal Piano Territoriale della Stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia", sia all'esterno dei perimetri della ZSC ZPS IT4070007 Salina di Cervia, ma in area adiacente ai perimetri della Stazione del Parco e del Sito Natura 2000, come rilevato dall'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po coinvolto nel procedimento, confermando la valutazione di incidenza ambientale rilasciata in sede di screening (ns. PG/2025/25488);
- l'area interessata dal progetto risulta collocata:
 - nelle aree di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
 - all'interno delle aree scenario P3 di elevata probabilità del Piano di Gestione del rischio di alluvioni Secondo ciclo – dicembre 2019 mappe della pericolosità e del rischio della Regione Emilia-Romagna;
 - nella "Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti" ambito territoriale "reticolo secondario di pianura" del Piano di gestione del rischio alluvioni;
 - nella "Mappa del rischio potenziale" ambito territoriale "reticolo secondario di pianura" del Piano di gestione del rischio alluvioni;

come già espresso in sede di screening e ribadito nel corso del presente procedimento autorizzativo dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2025/11172) rimandando al Comune di Cervia un'attenta verifica delle misure di protezione adottate dall'intervento per la protezione/riduzione della vulnerabilità degli immobili;

- le aree di piazzale esterno vengono assoggettate ai dettami della DGR n. 286/2005. In particolare, sono attesi gli scarichi:
 - nella rete fognaria pubblica nera di Via dell'Economia delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali esterni dall'area A avente superficie pari a 2.158 m², classificate ai sensi della DGR n. 286/2005, come "*acque di prima pioggia*";
 - nella rete fognaria pubblica bianca di via dell'Economia delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree di impianto dove è svolta l'attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti inerti (Area B) aventi superficie pari a circa 17.200 m², classificate ai sensi della DGR n. 286/2005 come "*acque reflue di dilavamento*";soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli scarichi in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia (convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica comunale di Via dell'Economia) e delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) ammesse nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- gli scarichi in rete fognaria pubblica bianca di Via dell'Economia con recapito in acque superficiali si configurano come indiretti e non necessitano di specifica autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna;
- le opere di progetto risultano posizionate al di fuori della fascia di rispetto di 10 m misurati dal limite maggiore del canale, ovvero nello specifico ciglio/piede esterno arginale o confine della proprietà demaniale qualora più ampio, fatta salva la verifica del posizionamento delle piante/siepi (considerando il massimo ingombro della chioma a pianta adulta) che restano da piantumare ai fini dell'ottemperanza dalla condizione ambientale n. 2 stabilita dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 27092 del 22/12/2023;
- per le operazioni di bagnatura volte al contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri è previsto il recupero di acque meteoriche di dilavamento (raccolte nel bacino posizionato nell'angolo Nord-Est dell'area di impianto) e, qualora necessario, l'utilizzo di un nuovo pozzo (risorsa RAA140675) della profondità di 86 m, per cui con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-476 del 28/01/2025 risulta rilasciata, a favore del proprietario dell'area, apposita concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per l'utilizzo della risorsa ad uso industriale (con portata massima di esercizio 4 l/s e volume complessivo pari a 3.500 m³/annui). Resta da volturare, a favore del gestore dell'impianto in progetto, la titolarità di tale concessione non compresa dalla presente AU ;
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:

- si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 21/01/2025 (convocata con nota ns. PG/2024/227335 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 12/03/2025 con nota ns. PG/2025/47094, con interruzione dei termini del procedimento;
- a seguito della presentazione in data 07/04/2025 da parte del proponente della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2024/192187), con riavvio dei termini del procedimento, in data 17/07/2025 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2025/109974 del 18/06/2025 che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rilascio dell'AU, restando da acquisire alcuni chiarimenti documentali, forniti dal proponente in data 01/08/2025 (ns. PG/2025/139665) e 17/09/2025 (ns. PG/2025/164267), oltre ad ulteriori elementi documentali presentati dal proponente a titolo volontario in data 02/07/2025 (ns. PG/2025/119121) e 20/08/2025 (ns. PG/2025/148735);
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - parere favorevole, condizionato, di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2025/11812);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dalla Provincia di Ravenna - Settore Viabilità (ns. PG/2025/13913);
 - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2025/165569);
 - parere favorevole, con condizioni, espresso dal Comune di Cervia sulla conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, sulla matrice rumore, sull'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento (ns. PG/2025/129294 e ns. PG/2025/144344);
 - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2025/11172) dal punto di vista idraulico;

nonchè le relazioni tecniche istruttorie del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le matrici rifiuti (ns. PG/2025/128876) ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2025/125615), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2024/227344;
- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

ACQUISITO in data 30/09/2025 (PG/2025/172036) il permesso di costruire n. 38 del 29/09/2025 rilasciato dal Comune di Cervia - Servizio Edilizia, da sostituire con la presente AU;

PRESO ATTO che, a seguito della dichiarazione con cui il proprietario dell'area acconsente al locatario di realizzare le opere di mitigazione consistenti nella piantumazione di alberature e arbusti nell'area di sua proprietà identificata a Catasto del Comune di Cervia con Foglio 69 e Mappale 31 (ns. PG/2025/187301), il Comune di Cervia comunicava in data 23/10/2025 (ns. PG/2025/188626) che è da intendersi ottemperata e quindi superata la condizione indicata nel parere favorevole espresso di compatibilità urbanistica ns. PG/2025/129294;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta accertata l'avvenuta dell'iscrizione in data 28/11/2024 di Valore Ambiente Soc. Cons. a r.l. nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Forlì - Cesena;

VISTI:

- il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

- il Decreto Ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

RITENUTO di procedere al rilascio dell'AU per la realizzazione e la gestione del nuovo impianto di recupero di rifiuti inerti in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nell'impianto in oggetto è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sulla base dei dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- potenzialità annua di recupero (R5) dell'impianto = 100.000 t/anno di rifiuti non pericolosi
- calcolo importo garanzia finanziaria: $100.000 \text{ t} \times 12,00 \frac{\text{€}}{\text{t}} = \text{€ } 1.200.000,00$
- Importo totale garanzia finanziaria = € 1.200.000

nella considerazione che l'operazione di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di stoccaggio dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero di materia (R5) nell'impianto stesso.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di rilasciare l'**Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a **Valore Ambiente Soc. Cons. a r.l** (CF/P.IVA 04328070406) con sede legale in Comune di Cesena, via G. Marconi n. 472 e impianto in Comune di Cervia, loc. Montaletto, via dell'Economia, per la realizzazione e la gestione del **nuovo impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi**, ai fini dell'ottenimento, cessando la qualifica di rifiuto, di **aggregati riciclati ai sensi del DM n. 127/2024** e di **granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018**, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
 - comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

2. Di dare atto che per la realizzazione del nuovo impianto in oggetto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la presente AU sostituisce a ogni effetto il titolo abilitativo edilizio per cui devono essere rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel permesso di costruire n. 38 del 29/09/2025 rilasciato dal Comune di Cervia - Servizio Edilizia che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione (**Allegato 1**).
3. Di vincolare l'esercizio dell'impianto oggetto della presente AU al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3.1. Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna e al Comune di Cervia, la data di messa in esercizio dell'impianto.
 - 3.2. Deve essere presentata ai Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Ravenna, **prima della messa in esercizio dell'impianto**, apposita SCIA ai fini della sicurezza antincendio ai sensi del DPR n. 151/2011 e s.m.i., allegando la documentazione tecnica di cui al DM 7 agosto 2012, da cui si evinca il rispetto delle prescrizioni imposte dal DM 22 novembre 2017 *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C"*. Diversamente il gestore non è autorizzato ad esercire ai fini della prevenzione incendi.
 - 3.3. **Prima della messa in esercizio dell'impianto** deve essere volturata la titolarità a favore di Valore Ambiente Soc. Cons. a r.l della concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata al proprietario dell'area con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2025-476 del 28/01/2025, con compresa dalla presente AU.
 - 3.4. **Prima della messa in esercizio dell'impianto** devono essere completate tutte le dotazioni e gli interventi di mitigazione delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri.
 - 3.5. **Prima della messa in esercizio dell'impianto** deve essere comunicato ad ARPAE SAC e ST di Ravenna e al Comune di Cervia, tramite PEC, il completamento delle opere inerenti la rete fognaria e i sistemi di accumulo/trattamento delle acque meteoriche di dilavamento.
 - 3.6. HERA SpA provvederà ad inviare al soggetto titolare della presente AU, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA SpA entro 30 giorni dal ricevimento.
 - 3.7. Al termine dei lavori, il tecnico incaricato dovrà presentare a HERA SpA, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) e alle prescrizioni di cui alla presente AU. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA SpA la piombatura.
 - 3.8. **Entro 12 mesi** dalla data di rilascio della presente AU, al fine di limitare il più possibile il trascinarsi di solidi sospesi, il gestore è tenuto ad installare un sistema di sedimentazione delle acque reflue di dilavamento prima che dal troppo pieno siano inviate alla fognatura pubblica bianca.
 - 3.9. Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente AU, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13-R5) dei rifiuti;
 - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera;
 - **Allegato C** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia e di dilavamento.

Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il gestore è altresì tenuto al rispetto della seguente prescrizione:

- L'edificio censito come "Casa Baroni" deve rimanere negli usi connessi e/o vincolati con l'attività e non potrà essere ceduto e/o locato separatamente.

È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

- 3.10. L'impianto deve essere gestito conformemente alla perimetrazione e alla suddivisione delle specifiche aree rappresentate nell'apposita planimetria denominata "*Tavola 3 Rev Luglio 2025*" che costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.
- 3.11. L'impianto deve essere esercito nel rispetto del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto (Rev 1.2 marzo 2025), per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti.
- 3.12. Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
 - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
 - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004.

- 3.13. Al fine di migliorare la fluidità e la sicurezza della pubblica circolazione, tutti i mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto oggetto della presente AU devono usufruire dell'ingresso alla zona industriale/artigianale in corrispondenza della rotatoria denominata "Stefano Biondi", posizionata alla Pk 11+372 della S.P. n. 71bis R "Cesena-Cervia", senza quindi transitare lungo il tratto della S.P. n. 6.
 Resta in ogni caso inteso che tutti i mezzi impegnati dovranno circolare nel rispetto delle regole di circolazione imposte dal Codice della Strada e dalle prescrizioni tecniche riportate nei libretti di circolazione dei singoli automezzi, e in particolare per i mezzi d'opera, le macchine operatrici e le macchine agricole con masse legali, ai sensi degli artt. 10, 54 e 62 del Codice della Strada, e conformemente alle indicazioni riportate nell'ARS (Archivio Regionale delle Strade) nonché alle eventuali limitazioni al transito già presenti lungo l'estesa rete stradale di competenza. Ivi compresi i puntuali limiti di sagoma e/o di massa imposti sulla rete stradale dagli enti gestori e resi espliciti dalla specifica segnaletica stradale presente lungo le strade.
- 3.14. Deve essere trasmessa ad ARPAE SAC di Ravenna, tramite PEC, apposita attestazione comprovante il rinnovo del contratto di affitto e ogni altra variazione che potrà intercorrere tra il locatario e il proprietario dell'area. In mancanza di tale documentazione sarà attivato un procedimento di revoca della presente AU.

Resta fermo che, considerando il massimo ingombro della chioma a pianta adulta, qualora le piantumazioni da realizzare prima della messa in esercizio dell'impianto al fine di ottemperare alla condizione ambientale n. 2 stabilita dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) adottato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 27092 del 22/12/2023 dovessero rientrare in fascia di rispetto consorziale, il soggetto titolare della presente AU è tenuto a rapportarsi direttamente con il competente Consorzio di Bonifica della Romagna ai fini dell'ottenimento della preventiva autorizzazione tramite apposita modulistica reperibile sul sito www.bonificaromagna.it

4. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
5. Di stabilire che **prima dell'avvio effettivo delle operazioni di recupero** (R13-R5) dei rifiuti inerti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU (cioè prima della messa in esercizio dell'impianto), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento,

il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna), la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 1.200.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

La messa in esercizio dell'impianto è subordinata alla comunicazione da parte di ARPAE - SAC di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria.

Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE SAC di Ravenna è sospesa l'efficacia della presente AU all'esercizio dell'impianto e non potranno essere svolte le operazioni di recupero (R13-R5) dei rifiuti non pericolosi.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAC di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU;
8. Di trasmettere, con successiva comunicazione, la presente AU al soggetto richiedente previo assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. Di provvedere alla comunicazione della presente AU ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di recupero (R13-R5) di rifiuti inerti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Devono essere adeguatamente mantenute la recinzione lungo il perimetro dell'impianto e la barriera esterna di protezione ambientale realizzata con siepe arbustiva e alberata atta a limitare l'impatto anche visivo.
2. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti con adeguato sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso.
3. Devono essere adeguatamente mantenute la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto, e la circolazione opportunamente regolamentata. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
4. I rifiuti inerti non pericolosi per cui è ammessa la **messa in riserva (R13)** per il successivo **recupero (R5)** in impianto, finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Prodotti EoW ottenuti
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	Aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024
010409	Scarti di sabbia e argilla	
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	
170101	Cemento	
170102	Mattoni	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	
200301	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione	

Codice EER	Descrizione	Prodotti EoW ottenuti
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	Granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018

Per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** fissata complessivamente pari a **17.000 tonnellate**.

La messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso non costituisce operazione autonoma di gestione dei rifiuti ma attività ausiliaria, funzionale e strettamente connessa con il trattamento finalizzato al recupero (R5) nell'impianto stesso.

5. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
6. I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).
7. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (**R13**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
8. I rifiuti in ingresso devono essere stoccati nell'area dedicata in cumuli distinti, chiaramente e univocamente identificati, evitandone la miscelazione.
9. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammesso complessivamente alle operazioni di recupero R5 nell'impianto è fissato a **100.000 tonnellate/anno**.
10. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:
 - a. esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
 - b. controllo visivo;
 - c. eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il Manuale Operativo di gestione dell'impianto deve contenere apposita procedura di accettazione rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal regolamento di cui al DM n. 127/2024.

Il Manuale Operativo di gestione dell'impianto deve altresì contenere apposita procedura per verifica di conformità del prodotto e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
 - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
 - accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
 - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità in area dedicata;
 - messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
 - movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
 - svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
11. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 69/2018, le verifiche sui rifiuti ingresso di cui al codice EER 170302 sono atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso. A tal fine, il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo.
 12. I rifiuti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati "**aggregato recuperato**" se soddisfano i criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024.

Il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*"dichiarazione di conformità"*), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 127/2024. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di aggregato recuperato.

Gli aggregati recuperati ottenuti sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi specifici di cui alle lettere da a) a g) dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024 .

13. Il conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302 cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato **"granulato di conglomerato bituminoso"** se soddisfa i seguenti criteri previsti dall'art. 3 del DM n. 69/2018:

14.a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018;

14.b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

14.c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018.

Il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*"dichiarazione di conformità"*), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al DM n. 69/2018. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.

Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di granulato di conglomerato bituminoso.

14. Il sistema di gestione adottato deve essere idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
15. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
16. Le dichiarazioni di conformità sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, **entro sei mesi** dalla data di produzione del lotto cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.
17. Il produttore di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia anche in formato elettronico della dichiarazione di conformità, per un periodo di **5 anni** dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
18. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024, il gestore dell'impianto preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per **1 anno** dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.
Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.
19. Il produttore conserva per **5 anni** presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 69/2018.
Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

20. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso, il deposito e la movimentazione degli stessi sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. In attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i lotti in "quarantena" devono essere opportunamente segnalati mediante apposizione di cartellonistica.
Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto, l'aggregato recuperato e il granulato di conglomerato bituminoso sono depositati e movimentati all'interno dello stesso sito e nelle aree di deposito adibite allo scopo.
I lotti prodotti devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero indicato nella relativa dichiarazione di conformità.
21. Nel caso di accertata non conformità riferita esclusivamente ai requisiti di idoneità tecnica di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024, il lotto di aggregato recuperato già risultato conforme ai requisiti di qualità di cui all'Allegato 1 al DM n. 127/2024 potrà essere sottoposto ad un nuovo processo di lavorazione.
22. I rifiuti prodotti in impianto sono gestiti nel rispetto delle disposizioni della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e, per quanto ambientalmente ed economicamente praticabile, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179 del medesimo decreto legislativo.
23. In attesa del conferimento a terzi per le opportune operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti nell'impianto, è consentito il deposito temporaneo, per categorie omogenee, purché attuato in conformità a quanto previsto dall'art. 185-bis, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
24. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare in apposita procedura.
25. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU.
26. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Resta fermo:

- *l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al DM n. 127/2024 per la produzione di aggregati recuperati e al DM n. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, per quanto non specificatamente stabilito nella presente AU;*
- *l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.*

COMUNE DI CERVIA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI
Cervia, via dell'Economia
- zona artigianale di Montaletto

PROPRIETARIO:

KIT SRI
Viale G. Marconi n.472
Cesena (FC)
P.Iva: 04102200401

UTILIZZATORE:

VALORE AMBIENTE Soc. Cons. a r.l.
Viale G. Marconi n.472
Cesena (FC)
P.Iva: 04328040706

STATO FUTURO

- Planimetria Generale
- Particolari
- Livello quotista

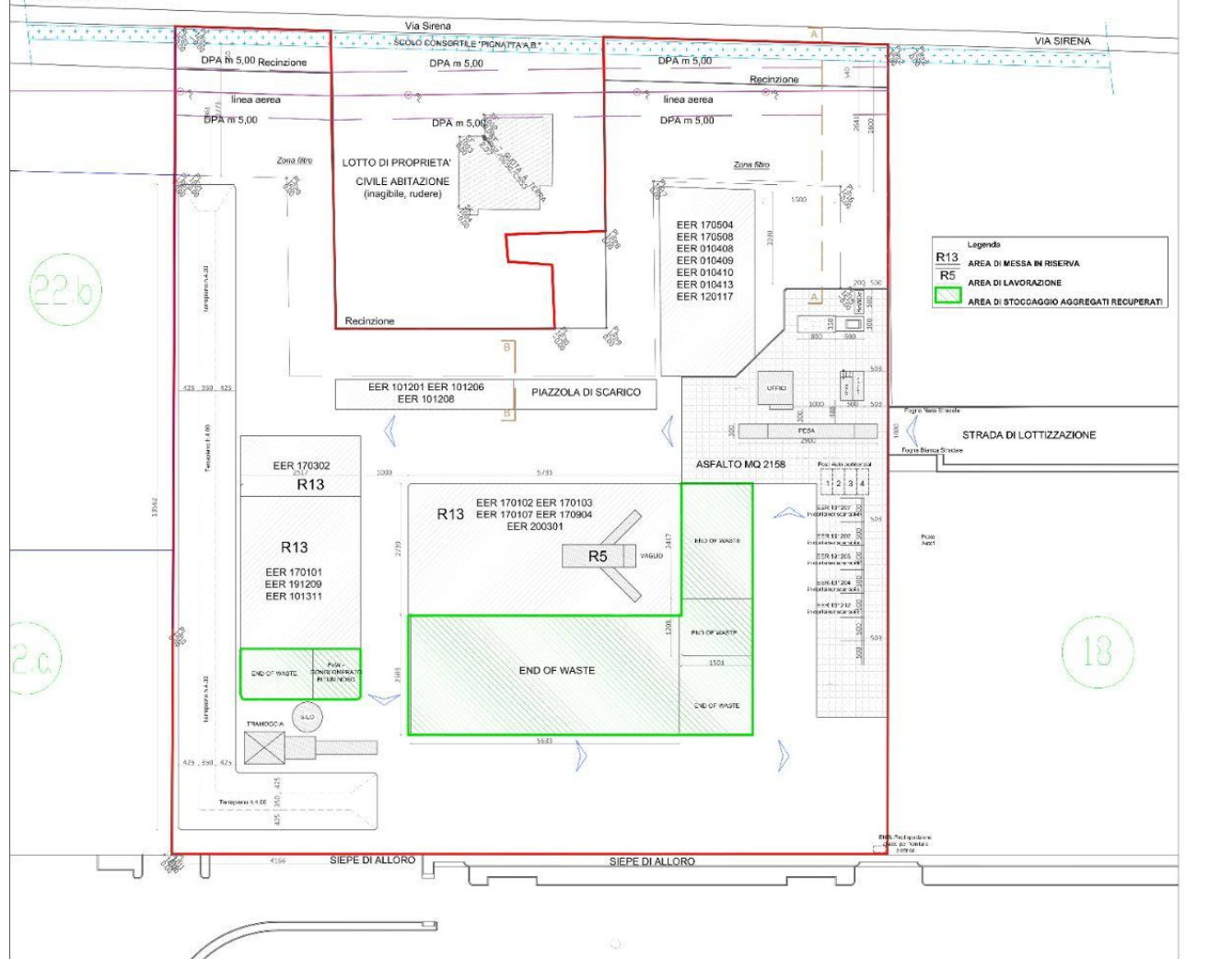
SCALA:

1:500
1:200
1:500

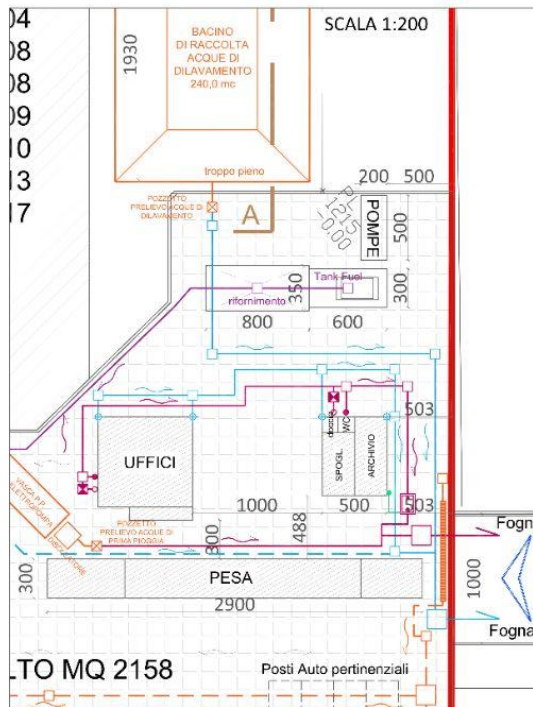
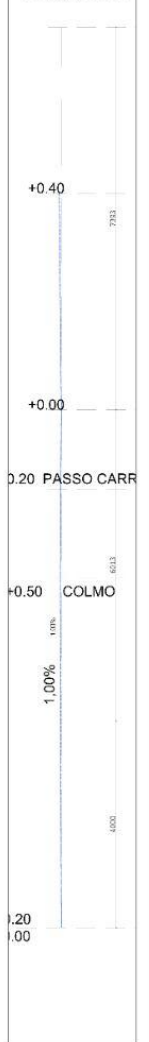
DATA:
TAVOLA:

3

SCALA 1:500

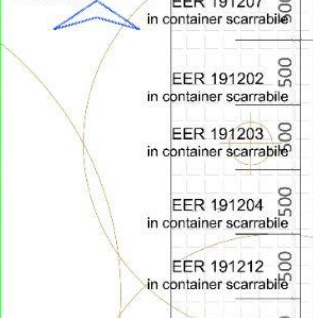


SCALA 1:500



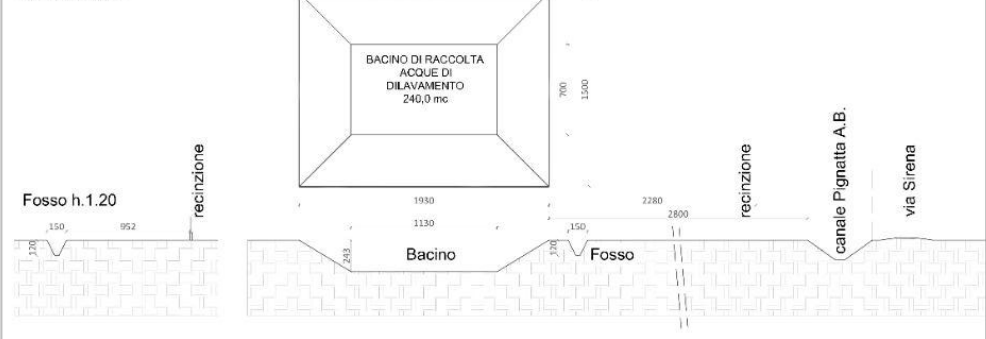
SCALA 1:200

AREA containers
scarrabili



SEZIONI A-A B-B

SCALA 1:200



AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di recupero dei rifiuti oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, individuate sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Prescrizioni

1. Il trituratore può essere utilizzato esclusivamente in corrispondenza dell'apposita postazione dotata di sistema fisso di bagnatura per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri.
2. In caso di rottura o malfunzionamento del sistema di nebulizzazione installato a bordo del trituratore, le lavorazioni ivi effettuate dovranno essere sospese fino al suo ripristino. Analogamente dovranno essere sospese le attività in caso di rottura o malfunzionamento dei sistemi di bagnatura delle aree/cumuli/viabilità salvo che non si sopperisca con mezzi che garantiscano la medesima efficienza di contenimento; l'utilizzo di sistemi alternativi dovrà in ogni caso avere carattere temporaneo e l'impiego degli stessi dovrà essere limitato al tempo tecnico strettamente necessario al ripristino dei sistemi in avaria.
3. L'altezza massima dei cumuli deve essere inferiore a 6 metri.
4. L'anemometro deve essere dotato di sistema di registrazione della velocità e direzione del vento con attivazione automatica del sistema di bagnatura per velocità del vento ≥ 4 m/s.
5. Le attività devono essere sospese per velocità del vento > 6 m/s.
6. Il gestore deve provvedere alla copertura dei cumuli con teli durante i periodi particolarmente ventosi e/o siccitosi.
7. Tutti gli interventi attivi di contenimento della polverosità diffusa (es. bagnatura), così come la loro eventuale mancata attuazione (es. anomalie/avarie/meteo), dovranno essere oggetto di registrazione su apposito registro bollato e vidimato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, da mantenere a disposizione degli organi di controllo, in cui riportare almeno le seguenti informazioni: data e ora dell'intervento, durata dell'intervento, individuazione e attuazione di altre eventuali misure di mitigazione per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse. Sul medesimo registro devono essere altresì annotate le manutenzioni effettuate sul sistema di contenimento degli sfiati dei silos di stoccaggio di calce/cemento (filtro a cartucce), così come la sostituzione delle cartucce filtranti nonché eventuali anomalie di funzionamento.

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

Gli scarichi in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento oggetto della presente AU sono autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005.

Condizioni

Si tratta esclusivamente dello scarico in pubblica fognatura di:

- Acque meteoriche di dilavamento derivanti dai piazzali esterni dall'area A avente superficie pari a 2.158 m² (asfalto c.a.=1), classificate ai sensi della DGR n. 286/2005, come "*acque di prima pioggia*". All'interno di tale area è prevista, tra l'altro, una zona per il rifornimento dei mezzi di lavoro, con pavimentazione in cemento, ospitante una cisterna per lo stoccaggio del gasolio avente una capacità pari a 4.500 l.

Tali acque meteoriche di dilavamento vengono convogliate ad un sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore/deviatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione della capacità di 14,6 m³ e da un pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza del volume utile di 2,63 m³.

Le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via dell'Economia. Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore a servizio di tale impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia.

- Acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree di impianto dove è svolta l'attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti inerti (Area B) aventi superficie pari a circa 17.200 m² (stabilizzato c.a.=0,3), classificate ai sensi della DGR n. 286/2005 come "*acque reflue di dilavamento*".

Le acque reflue di dilavamento vengono raccolte da due fossi a cielo aperto lungo i lati Sud e Nord dell'impianto (rivestiti con argilla compattata) e trattate in continuo, all'interno di un bacino di raccolta/sedimentazione di volume pari a 240 m³. Le acque reflue di dilavamento accumulate sono in parte riutilizzate in impianto; l'eccedenza, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, è scaricata nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica bianca di Via dell'Economia, con recapito in acque superficiali.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue di dilavamento è individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del bacino di raccolta/sedimentazione.

Non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, gli scarichi in pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia (convogliate, tramite pozzetto scolmatore/deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alla rete fognaria pubblica comunale di Via dell'Economia, con recapito in acque superficiali) e delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

La planimetria della rete fognaria denominata *Tavola F - Luglio 2025*, ove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento delle acque di prima pioggia e delle acque reflue di dilavamento, costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

HERA SpA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nell'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

HERA SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Prescrizioni

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica nera delle **acque di prima pioggia**, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e smi per gli scarichi in rete fognaria.
2. Deve essere eseguito, con cadenza almeno **annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati per i seguenti parametri: SST, COD, Idrocarburi Totali, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Totale, Cadmio.
3. Ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura nera avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/s.
4. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
5. Lo scarico in rete fognaria pubblica bianca delle **acque reflue di dilavamento**, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e smi per gli scarichi in acque superficiali.
6. Deve essere eseguito, con cadenza almeno **annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati. I parametri minimi da ricercare sono: pH, SST, COD, Alluminio, Ferro, Rame, Zinco, Nichel, Cromo Totale, Cadmio, Fosforo Totale, Idrocarburi Totali.
7. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati tramite PEC con frequenza **triennale** ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e al Comune di Cervia. Al momento della trasmissione dei rapporti di prova dovranno essere descritte le modalità di campionamento (verbale di campionamento).
8. **Entro 3 mesi** dalla data di messa in esercizio dell'impianto, deve essere presentata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, al Comune di Cervia e a HERA SpA, tramite PEC, un'analisi di caratterizzazione di ciascuna tipologia di acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui sopra.
9. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - vasca prima pioggia da 10 m³ (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2018;
 - vasca di accumulo da 240 m³ e relativo troppo pieno (sulla linea di scarico delle acque di reflue di dilavamento), pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia e reflue di dilavamento) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
10. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SpA. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SpA.
11. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa, mediante rimozione dei fanghi e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti secondo le disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

12. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento (fossi e bacino di raccolta/sedimentazione) al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti secondo le disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
13. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del gestore dell'impianto e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
14. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
15. I pozzetti ufficiali di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 smi, devono essere posizionati e mantenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento agli organi di vigilanza e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Il gestore deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti ufficiali di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue.
16. I pozzetti ufficiali di campionamento devono essere identificati mediante idonea segnaletica orizzontale o verticale.
17. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, deve esserne data immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna e al Comune di Cervia.
18. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, al Comune di Cervia e a HERA SpA, tramite PEC, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

COMUNE DI CERVIA

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI NON
PERICOLOSI
Cervia, via dell'Economia
- zona artigianale di Montaleito

PROPRIETARIO:

KIT SRL
Viale G. Marconi n.472
Cesena (FC)
P.Iva: 04102200401

UTILIZZATORE:

VALORE AMBIENTE Soc. Cons. a r.l.
Viale G. Marconi n.472
Cesena (FC)
P.Iva: 04326040706

STATO FUTURO

SCALA:

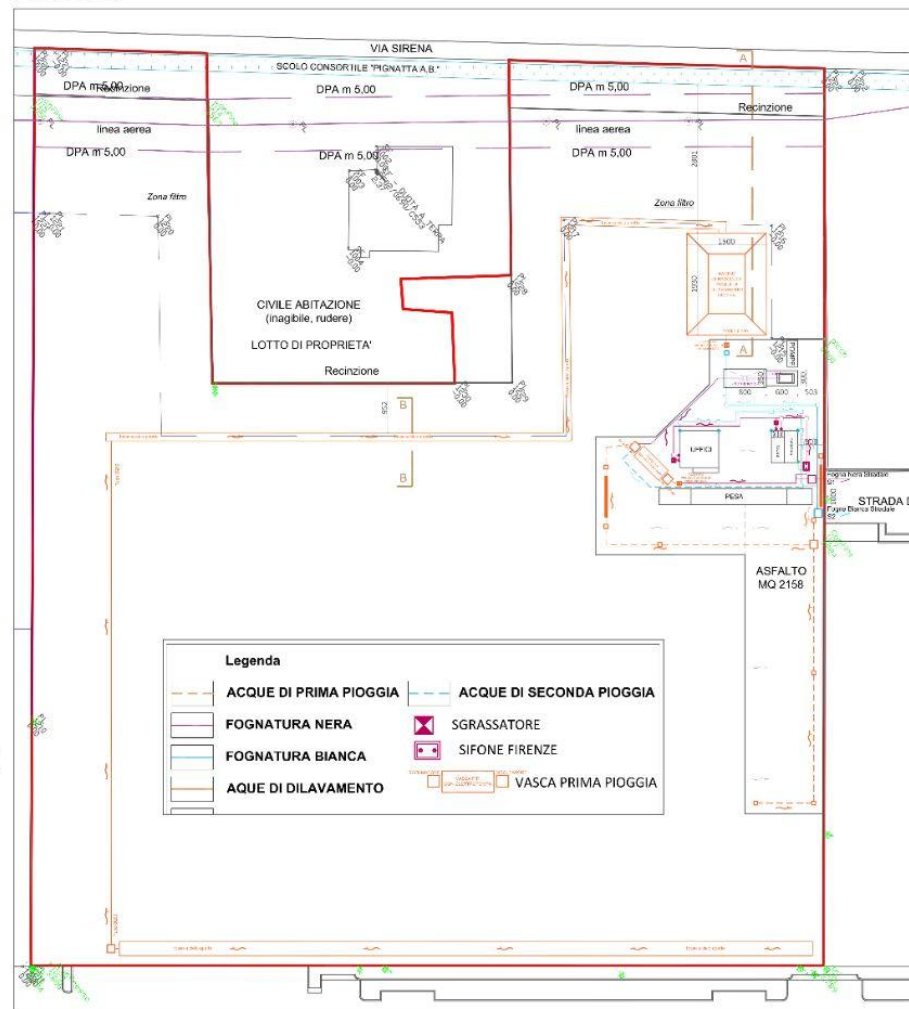
- Planimetria Generale 1: 500
- Particolare del sistema fognario 1: 200
- Sezioni degli scavi privati e consorto PIGNATTA AB 1: 200
- 1. Veduta planimetrica

DATA:
TAVO. A

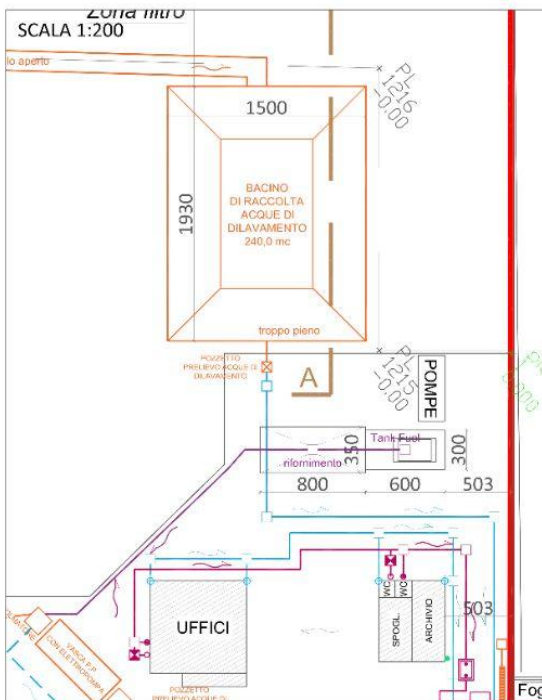
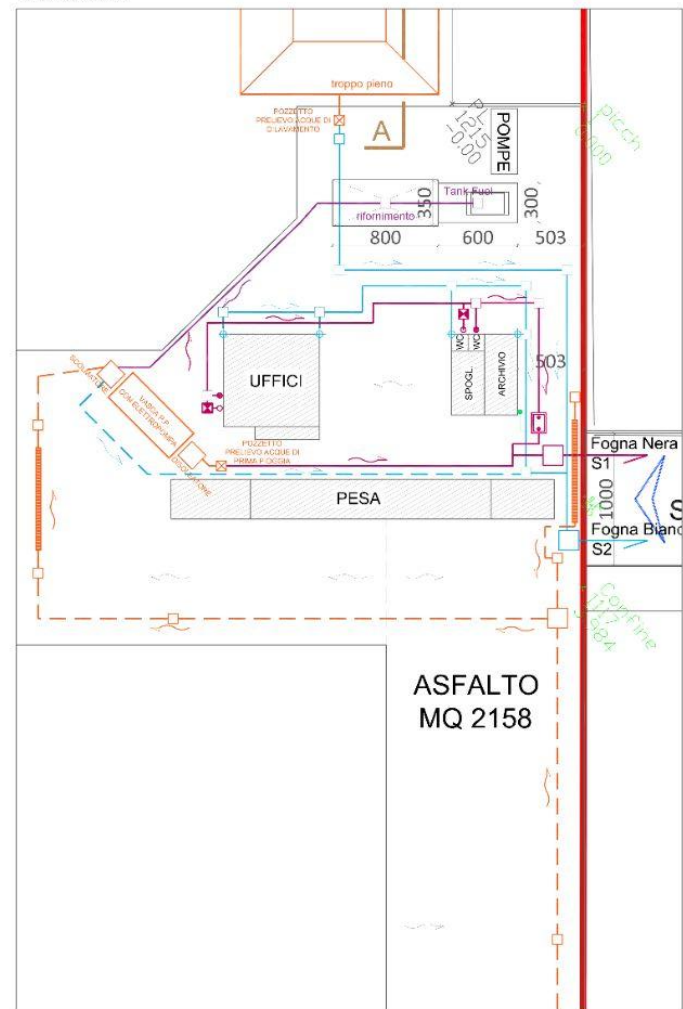
giu. 2025

F

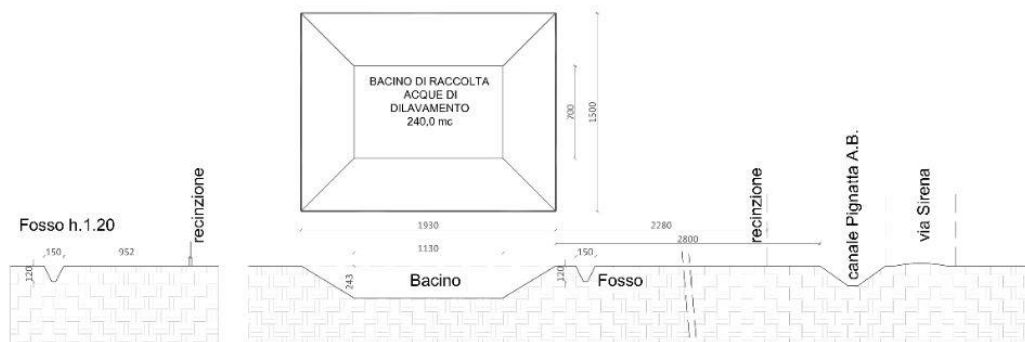
SCALA 1:500



SCALA 1:200



SEZIONI A-A B-B
SCALA 1:200



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.